



# COMUNE DI VEZZI PORTIO

PROVINCIA DI SAVONA  
Via Porte di Spagna civ. 20 – 17028 Vezzi Portio – SV  
C.F. e P. IVA 00341200095  
comune.vezziportio@pec.it

COPIA

## ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 5 Reg. Delib.

Nr. 147 Reg. Pubblic.

**OGGETTO** : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2021. ALIQUOTE E  
DETRAZIONI EX ART. 1, CC. 739-783 L. 160/2019 - APPROVAZIONE

**L'anno duemilaventuno addì trentuno, del mese di marzo, alle ore 19:15, nella sede comunale.**

Previa notifica degli inviti, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in  
sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
<b>Germano Barbano</b>	Sindaco	Presente
<b>Rita Gravano</b>	Vice Sindaco	Presente
<b>Hosni Saad</b>	Consigliere	Presente
<b>Piero Porielli</b>	Consigliere	Assente
<b>Renato Revello</b>	Consigliere	Presente
<b>Federica Saba</b>	Consigliere	Assente
<b>Mirco Lagazio</b>	Consigliere	Presente
<b>Cesare Gasco</b>	Consigliere	Presente
<b>Federico Olivieri</b>	Consigliere	Presente
<b>Giovanna Sturniolo</b>	Consigliere	Presente
<b>Totale</b>	Pr. 8	As. 2

Partecipa il Segretario Comunale Caviglia dott.ssa Stefania.

Il Signor **Barbano Germano** nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constata la legalità  
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del  
giorno:

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2021. ALIQUOTE E DETRAZIONI EX ART. 1, CC. 739-783 L. 160/2019 - APPROVAZIONE

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che l'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di Stabilità 2014*) ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili; di una componente riferita ai servizi indivisibili (TASI) dovuta dal possessore e dall'utilizzatore dell'immobile e dalla tassa sui rifiuti (TARI) a carico dell'utilizzatore dell'immobile;

**VISTO** l'art. 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*), che ha abolito la disciplina della IUC di cui all'art. 1, c. 639 della l. n. 147/2013, ad eccezione della disciplina della sola TARI, e che ha altresì disposto una nuova regolamentazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

### VISTI

- il comma 156 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007*), che ha stabilito la competenza del Consiglio Comunale per la deliberazione delle aliquote I.C.I. (ora IMU);
- l'art. 1, comma 169, della l. n. 296/2006 secondo cui gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento;

**RILEVATO** che la legge ha disposto l'esenzione dell'immobile adibito ad abitazione principale o assimilata in possesso del soggetto passivo dell'imposta, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

**CONSIDERATO** inoltre che sono considerate abitazioni principali ai sensi dell'art. 1, c. 741 della l. n. 160/2019:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;

- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 6) su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata a una sola unità immobiliare;
- 7) per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

**CONSIDERATO** che, oltre all'immobile adibito ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 1, c. 758 sono altresì esenti dall'imposta:

- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (*Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura*), comprese le società agricole, o ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile o ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (*Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani*), sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze del 14 giugno 1993, n. 9;
- gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (*Disciplina delle agevolazioni tributarie*);

- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810 (*Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929 – VII*);
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (*Riordino della finanza degli enti territoriali*), e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

**RILEVATO** che è riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 %, salvo che detti immobili non siano posseduti dai comuni ed insistano sul rispettivo territorio;

**PRESO ATTO CHE:**

- 1) la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili, ricavato applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori indicati dall'art. 1, cc. 745-747 della l. n. 160/2019;
- 2) la base imponibile è ridotta del 50 %:
  - per i fabbricati di interesse storico o artistico (ex. art. 10, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali*));
  - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, ove l'inagibilità o inutilizzabilità siano state accertate dall'ufficio tecnico comunale;
  - per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è

situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il presente beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

- 3) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

**VISTO** l'art. 1, c. 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*) che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, che dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria è applicata nella misura della metà;

**ATTESO** che in sostituzione dell'abolita maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016*) i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dello 0,08 % di cui al comma 754 dell'art. 1 della l. n. 160/2019, sino all'1,14 %, nella stessa misura applicata per l'anno 2015, alle condizioni di cui all'art. 1, c. 28 della l. n. 208/2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre detta maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art 1, c. 756 della l. n. 160/2019 a decorrere dall'anno 2021, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

**VISTA** la risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1 del Dipartimento delle Finanze in merito al prospetto delle aliquote e alla possibilità per il Comune di differenziare le aliquote in attesa dell'adozione da

parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze del decreto volto a limitare la potestà di differenziazione delle medesime da parte degli enti locali;

**PRESO ATTO** che il sopra menzionato decreto non è stato approvato;

**DATO ATTO** che le aliquote e i regolamenti in materia di IMU hanno effetto per l'anno di riferimento, a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**VISTO** il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato con propria deliberazione del 31 luglio 2020, n. 11;

**VERIFICATA** la competenza del Consiglio comunale in materia di tributi, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);

**RITENUTO** di dover mantenere gli equilibri di bilancio approvando le seguenti aliquote per la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2021:

<b>FATTISPECIE</b>	<b>ALIQUOTA</b>
Abitazione principale (catt. <b>A/1, A/8, A/9</b> ) e relative pertinenze	<b>0,50 %</b>
Unità immobiliari (eccetto catt. <b>A/1, A/8 e A/9</b> ) concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale	<b>0,76 %</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentale	<b>0,10 %</b>
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita	<b>0,10 %</b>
Terreni agricoli	<b>0,00 %</b>
Immobili ad uso produttivo (cat. <b>D2 e D7</b> )	<b>0,86 %</b>
Immobili diversi da abitazione principale e dalle altre categorie	<b>1,06 %</b>
Immobili merce	<b>0,10 %</b>
Immobili destinati a locali commerciali (cat. catastale <b>C/1</b> )	<b>0,76 %</b>
Detrazione per abitazione principale (catt. <b>A/1-A/8-A/9</b> ) e pertinenze	<b>€ 200,00</b>

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, preventivamente espressi dal Responsabile dell'area finanziaria, dott. Diego Sgarlato, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, in calce al presente atto;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**CON VOTI** unanimi e favorevoli, su otto consiglieri presenti, otto consiglieri votanti, nessun contrario, nessun astenuto

### **DELIBERA**

- 1) **DI APPROVARE**, per le ragioni espresse in premessa, le seguenti aliquote per l'Imposta Municipale Propria, come disciplinata dall'art. 1, c. 738 e ss. della l. n. 160/2019 per il 2021:

<b>FATTISPECIE</b>	<b>ALIQUOTA</b>
Abitazione principale (catt. <b>A/1, A/8, A/9</b> ) e relative pertinenze	<b>0,50 %</b>
Unità immobiliari (eccetto catt. <b>A/1, A/8 e A/9</b> ) concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale	<b>0,76 %</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentale	<b>0,10 %</b>
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita	<b>0,10 %</b>
Terreni agricoli	<b>0,00 %</b>
Immobili ad uso produttivo (cat. <b>D2 e D7</b> )	<b>0,86 %</b>
Immobili diversi da abitazione principale e dalle altre categorie	<b>1,06 %</b>
Immobili merce	<b>0,10 %</b>
Immobili destinati a locali commerciali (cat. catastale <b>C/1</b> )	<b>0,76 %</b>
Detrazione per abitazione principale (catt. <b>A/1-A/8-A/9</b> ) e pertinenze	<b>€ 200,00</b>

- 2) **DI APPROVARE** la detrazione, fino alla concorrenza del suo ammontare, di € 200,00 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché le relative pertinenze, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; precisando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- 3) **DI DARE ATTO** che la base è imponibile è ridotta al 50 %:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico (ex. art. 10, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali*));
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, ove l'inagibilità o inutilizzabilità siano state accertate dall'ufficio tecnico comunale;
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il presente beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

**4) DI PRENDERE ATTO** che, oltre all'immobile adibito ad abitazione principale, sono altresì esenti dall'imposta:

- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1, del d.lgs. n. 99/2004, comprese le società agricole, i terreni agricoli ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile e i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della l. n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze del 14 giugno 1993, n. 9;
- gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del d. P.R. n. 601/1973;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la l. n. 810/1929;



- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del d.lgs. n. 504/1992 e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del d.l. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2012, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 200/2012;
- 5) **DI PRENDERE ATTO** altresì che per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria è applicata nella misura della metà;
- 6) **DI STABILIRE** che i contribuenti che intendono usufruire delle aliquote ridotte previste dalla presente delibera devono produrre, entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2021, specifica dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*), utilizzando il modello a tal fine predisposto dal Comune, con indicazione degli immobili oggetto delle agevolazioni. Restano valide le dichiarazioni già presentate per le annualità precedenti a condizione che non siano intervenute variazioni;
- 7) **DI INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini della pubblicazione del prospetto delle aliquote in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, c. 767 della l. n. 160/2019.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere determinata anche dalla perentorietà del termine

**CON VOTI** unanimi e favorevoli, su otto consiglieri presenti, otto consiglieri votanti, nessun contrario, nessun astenuto

### **D I C H I A R A**

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

---

**PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. - D.LGS 267/2000 E S.M.I.**

**REGOLARITA' TECNICA:** In ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ha espresso parere Favorevole

**REGOLARITA' CONTABILE:** In ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ha espresso parere Favorevole

Data: 31-03-2021

**Il Responsabile del Servizio**

F.to dott. Diego Sgarlato

---

Letto, confermato e sottoscritto

**Sindaco**

F.to Barbano Germano

**Segretario Comunale**

F.to dott.ssa Caviglia Stefania

<p align="center"><b>REFERTO DI PUBBLICAZIONE</b> (Art.124 del T.U.E.L. - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.)</p>
--

Si certifica che il presente provvedimento é pubblicato all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Vezi Portio, li 15-04-2021

**IL MESSO COMUNALE**

F.to Minetto Daniela

---

<p align="center"><b>E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI D'UFFICIO</b></p>
---

Vezi Portio,

**L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO**

Sgarlato dott. Diego

<p align="center"><b>ESECUTIVITA'</b></p>
---

**Divenuta esecutiva in data 31-03-2021**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti essendo decorso il termine dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

Vezi Portio, 31-03-2021

**Segretario Comunale**

F.to Caviglia dott.ssa Stefania

